

Del commendatore Stefano Jacini nel collegio di Terni;

Del signor Santo Bullo nel collegio di Chioggia;

Del commendatore Silvio Spaventa nel collegio di Atessa;

Del cavaliere Pietro Paolo Martinati nel collegio di Piove.

Rimane così riconosciuta la regolarità e la validità di queste elezioni.

Il Comitato privato ha autorizzato la lettura di cinque progetti di legge d'iniziativa parlamentare.

Se ne dà lettura:

MASSARI G., segretario. Proposta di legge del deputato D'Ondes-Reggio Vito per la libertà d'insegnamento e delle professioni.

« Capo I. — *Della libertà d'insegnamento.*

« Art. 1. L'insegnamento è libero. Può esercitarlo chiunque goda dei diritti civili.

« Art. 2. Ogni legge preventiva sul medesimo è proibita.

« Art. 3. I reati che possono commettersi coll'insegnamento sono puniti secondo la legge.

« Capo II. *Della libertà delle professioni.*

« Art. 4. L'esercizio delle professioni è libero.

« Art. 5. Per i magistrati ed i notai, per i medici-condotti, i farmacisti restano in vigore le presenti leggi, eccetto che coloro che si presentano per essere esaminati ed ottenere la laurea o la licenza, non sono obbligati a provare ove abbiano studiato.

« *Disposizione transitoria.* — Articolo unico. Finchè non sarà promulgata un'apposita legge sui reati che possono commettersi nell'esercizio dell'insegnamento, saranno applicate ai medesimi le pene che sono in vigore per i reati di stampa. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole D'Ondes-Reggio a dichiarare quando intenderebbe di proporre lo svolgimento di questo progetto di legge.

D'ONDES-REGGIO VITO. Signor presidente. Nell'ordine del giorno della Camera vi sono leggi ed altre faccende molto importanti, che certamente richiederanno molto tempo.

Oltre che la legge che io ho presentato, per la sua materia, è certamente una legge di grandissima importanza; quindi è assai conveniente, anzi necessario, che si dia tempo a tutti di poterla ben esaminare, pria che io ne esponga le ragioni, e la Camera deliberi di prenderla in *considerazione*. Epperò io propongo, se la Camera non pensi altrimenti, che si stabilisca il giorno 16 del prossimo febbraio.

PRESIDENTE. Se non vi è osservazione in contrario, lo svolgimento del progetto di legge dell'onorevole D'Ondes sarà posto all'ordine del giorno della tornata del 16 febbraio.

MASSARI, segretario. Progetto di legge del deputato Bove: « per la commutazione delle disposizioni per monacaggio in disposizioni per maritaggio:

« Signori! La storia di epoca non molto remota ne ammaestra che sovente, non lo spirito di religione, sibbene il principio aristocratico, la smania della perpetuazione de' beni in famiglia per ingrassare con odiose ed immorali distinzioni, in mezzo al proprio sangue, esseri prediletti, e forse i meno meritevoli, su cui cumularansi feudi, maggiorati, fedecommissi, ed ogni altro elemento di vasta fortuna, eccitava a ribadire sempre l'inumano disegno, la classe de' cadetti e delle figliuole, ad assumere lo stato monastico, cui allestavasi anche con promesse di largizioni.

« Ora, cessato lo stato monastico, permesso il matrimonio carnale a chi lo professava, e divenuto il monacismo impossibile per l'avvenire, è d'uopo dichiarare che tutte le disposizioni per atto tra vivi, o di ultima volontà, fatte sotto condizione o modalità di monacaggio, vadano applicate al caso del maritaggio.

« In ciò concorre il diritto privato disponente che si ha per verificata la condizione, quando si è certi che l'avvenimento non sarà più per seguire; concorre la giustizia e l'equità, che non possono permettere che, scomparso il monacato, la disposizione si risolva in favore di quelle stesse persone al cui riflesso fu imposto alle vittime infelici il sacrificio di seppellirsi vive; concorre l'istinto di natura, che invita piuttosto a riprodursi in una bella generazione, anzichè a condannarsi ad una sterilità sciagurata; concorre la costante giurisprudenza, dettante che, in fatto di diritto ad emolumenti disposti nella guisa e condizione come sopra, vale l'argomento del matrimonio spirituale al carnale; e concorre da ultimo, col diritto privato, anche il pubblico e politico, che d'accordo, abbominando ogni violenza materiale e morale, e proteggendo la libertà piena ed assoluta nella scelta del proprio stato, altamente favorisce il matrimonio carnale, sorgente della popolazione, d'onde la vita, la forza e la prosperità nazionale.

« Al seguito delle esposte ragioni, voglia la giustizia e l'alto senno della Camera, accogliere il seguente:

« *Articolo unico.* Tutte le disposizioni tra vivi o di ultima volontà per oggetto od a considerazione di monacaggio, sono commutate in altrettante disposizioni per maritaggio. »

PRESIDENTE. Quando sarà presente l'onorevole Bove, gli domanderò quando intenda fare lo svolgimento di questo progetto di legge.

MASSARI G., segretario. Progetto di legge presentato dai deputati Pellatis, Di San Donato, Luigi Ferraris, Omar, Fambri, Serristori, Macchi, Curti, Fossombroni, Oliva e Cortese:

« I sottoscritti, ritirando il progetto di legge presentato il 14 corrente per sospensione dell'articolo 23